

## REGOLAMENTO (CEE) N. 362/70 DELLA COMMISSIONE

del 27 febbraio 1970

che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi per il riso e le rotture di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso <sup>(1)</sup>, modificato in ultimo dal regolamento (CEE) n. 2463/69 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

considerando che i supplementi aggiuntivi ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di riso e di rotture di riso devono contenere un supplemento per il mese in corso e un supplemento per ciascuno dei quattro mesi seguenti; che l'importo di ogni supplemento deve essere lo stesso per tutta la Comunità;

considerando che il regolamento n. 365/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967 <sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento n. 1018/67/CEE <sup>(4)</sup>, ha stabilito le norme per la fissazione in anticipo dei prelievi applicabili al riso e alle rotture di riso;

considerando che ai sensi di detto regolamento quando il prezzo cif del riso semigreggio, del riso lavorato o delle rotture, determinato il giorno della fissazione dei supplementi è più elevato del prezzo cif di acquisto a termine per lo stesso prodotto, il supplemento deve essere, in linea di massima, fissato in un importo pari alla differenza fra questi due prezzi; che il prezzo cif è quello determinato conformemente all'articolo 16 del regolamento n. 359/67/CEE, il giorno della fissazione dei supplementi; che le modalità per la determinazione dei prezzi cif sono stati stabiliti dal regolamento n. 469/67/CEE <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2130/69 <sup>(6)</sup>; che il prezzo cif di acquisto a termine deve essere determinato ugualmente in conformità dell'articolo 16 del regolamento n. 359/67/CEE, ma sulla base delle offerte nei porti del Mare del Nord; che, per una importazione da effettuare durante il mese nel

corso del quale è stato rilasciato il titolo di importazione, detto prezzo deve essere il prezzo cif valido per imbarco durante tale mese; che per una importazione da effettuare durante il mese successivo a quello nel corso del quale è stato rilasciato il titolo di importazione, detto prezzo deve essere il prezzo cif valido per imbarco durante il mese per il quale è prevista l'importazione; che, per effettuare un'importazione durante gli altri mesi di validità del titolo detto prezzo deve essere il prezzo cif valido per imbarco durante il mese precedente a quello nel corso del quale è prevista l'importazione; che, se non v'è offerta a termine per imbarco nel corso di un determinato mese, detto prezzo è quello praticato per imbarco durante l'ultimo mese in cui esiste un'offerta a termine;

considerando che, se il prezzo cif stabilito il giorno della fissazione della tabella dei supplementi è uguale al prezzo cif d'acquisto a termine o lo supera di un importo che non oltrepassa 0,025 unità di conto per 100 kg, il supplemento è uguale a 0 unità di conto;

considerando che, in circostanze eccezionali e entro determinati limiti, il tasso del supplemento può, tuttavia, essere fissato ad un livello superiore;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1586/69 del Consiglio, dell'11 agosto 1969 <sup>(7)</sup>, ha definito talune misure di politica di congiuntura da applicare nel settore agricolo in seguito alla svalutazione del franco francese; che, ai sensi dell'articolo 7 di tale regolamento, qualora si debba tener conto di prezzi di mercato francesi, occorre prendere in considerazione l'incidenza della diminuzione di cui all'articolo 1;

considerando che, come risulta dall'insieme delle disposizioni precitate, i supplementi applicabili il 1° marzo 1970 devono essere stabiliti come indicato nella tabella allegata al presente regolamento; che l'importo dei supplementi deve essere modificato solo quando l'applicazione delle suddette disposizioni comporta una modifica superiore a 0,025 unità di conto,

<sup>(1)</sup> GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 312 del 12. 12. 1969, pag. 3.

<sup>(3)</sup> GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 32.

<sup>(4)</sup> GU n. 311 del 21. 12. 1967, pag. 12.

<sup>(5)</sup> GU n. 204 del 24. 8. 1967, pag. 5.

<sup>(6)</sup> GU n. L 271 del 29. 10. 1969, pag. 22.

<sup>(7)</sup> GU n. L 202 del 12. 8. 1969, pag. 1.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

di riso sono adottati come indicato nella tabella allegata al presente regolamento.

*Articolo 1*

*Articolo 2*

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di riso e di rotture

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 1970.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 1970.

*Per la Commissione*

*Il Vicepresidente*

L. LEVI SANDRI

**ALLEGATO**

al regolamento della Commissione del 27 febbraio 1970 che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi per il riso e le rotture di riso

<i>(u.c. / 100 kg)</i>						
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente 3	1° term. 4	2° term. 5	3° term. 6	4° term. 7
10.06	Riso :					
	A. greggio o semigreggio (non pilato) :					
	(I) Riso greggio (non pilato)	0	0	0	0	0
	(II) Riso semigreggio (non pilato)	0	0	0	0	0
	B. in grani interi pilati, anche lucidati o brillati :					
	(I) di cui almeno il 90 % dei grani hanno una lunghezza uguale o inferiore a 5,2 mm ed un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 2 :					
	(a) Riso semilavorato	0	0	0	0,779	0,779
	(b) Riso lavorato a fondo	0	0	0	0,830	0,830
	(II) altro :					
	(a) Riso semilavorato	0	0	0	0,869	0,869
	(b) Riso lavorato a fondo	0	0	0	0,932	0,932
	C. spezzato	0	0	0	0	0